



Natanti

Definizioni

TUA Assicurazioni

La Società TUA Assicurazioni

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio

Legge

La legge 24.12.1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni

Regolamento

Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni

Tariffa

I prezzi stabiliti da TUA Assicurazioni in vigore al momento della stipulazione o delle modifiche del contratto

Franchigia

Importo che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Indennizzo

La somma dovuta da TUA Assicurazioni in caso di sinistro



Condizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

TUA Assicurazioni assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. TUA Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali, previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Articolo 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, TUA Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Articolo 3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, TUA Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. TUA Assicurazioni tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante per i sinistri cagionati da Conducente con patente idonea ma scaduta, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Articolo 4 - Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida

L'assicurazione non è operante se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della navigazione (art. 1120 codice navale). Qualora in virtù dell'art. 18 della L. 990/69 TUA Assicurazioni non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso. TUA Assicurazioni, tuttavia, limitatamente alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante. Inoltre TUA Assicurazioni con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2.500,00 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

Articolo 5 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Articolo 6 - Pagamento del premio

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di TUA Assicurazioni che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore.

Articolo 7 - Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto non prevede tacito rinnovo: l'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che sia stato pagato il premio pattuito; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà termine alle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza. TUA Assicurazioni manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.

Articolo 8 - Adeguamento del premio di polizza

TUA Assicurazioni ha la possibilità di modificare le condizioni di premio al momento del rinnovo del contratto. Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio vengono fornite presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova. Il Contraente può altresì rifiutare le nuove condizioni di premio comunicando la propria intenzione a TUA Assicurazioni entro la scadenza annuale del contratto. In tal caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza del contratto. Tuttavia viene data facoltà al Contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Agenzia e non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del



contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.

Articolo 9 - Modifica delle condizioni di polizza

Qualora TUA Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con condizioni di polizza diverse da quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente mediante apposito allegato sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente accetti le nuove condizioni, deve restituire a TUA Assicurazioni copia dell'allegato regolarmente sottoscritto. Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di polizza entro la scadenza annuale o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, il contratto si intende risolto di diritto:

- alla sua naturale scadenza;
- oppure con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la non accettazione qualora ciò avvenga entro i quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza.

Articolo 10 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dagli art. 7 e 8, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto per furto natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla prima scadenza annuale del contratto. L'assicurato deve darne notizia a TUA Assicurazioni, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio.

Articolo 12 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, TUA Assicurazioni vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 13 - Trasferimento di proprietà del natante

Il Contraente è tenuto a comunicare a TUA Assicurazioni l'eventuale trasferimento di proprietà del natante assicurato. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del natante, previa restituzione a TUA Assicurazioni del certificato di assicurazione e del contrassegno da parte del Contraente. TUA Assicurazioni prenderà atto della cessione mediante l'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo TUA Assicurazioni non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Il Contraente che trasferisce la proprietà del natante ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro natante

il Contraente può chiedere, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, che la polizza stipulata per tale natante sia resa valida per un altro natante di sua proprietà. Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione;

b) risoluzione del contratto

il Contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti a TUA Assicurazioni il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Articolo 14 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistri, TUA Assicurazioni ha diritto di rifiutare o ridurre il risarcimento ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto. L'Assicurato deve far seguito, nel breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Articolo 15 - Gestione delle vertenze

TUA Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati. TUA Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda. TUA Assicurazioni ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 18 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'Assicurato.

Articolo 16 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a TUA Assicurazioni l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 17 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Articolo 18 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA Assicurazioni.



Condizioni Speciali (Valide solo se espressamente richiamate)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottostese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli art. 2; 3; 4; 12; 14; 15; nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottostese Condizioni Speciali e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A - Navigazione in acque private

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private.

B - Limiti di navigazione

I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

C - Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

D - Attività idrosciatoria

TUA Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

E - Danni a cose di terzi non trasportati

TUA Assicurazioni assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. TUA Assicurazioni conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di questo ultimo rientri nei limiti della franchigia.

F - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

TUA Assicurazioni assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata.

G - Non tacita proroga

A deroga del disposto dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta di comune accordo convenuto fra le parti contraenti che il presente contratto si intende estinto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

